



00187 Roma, li 12 MARZO 2007

Via Toscana,12 Tel. 0647591
Telegrammi CRI ROM 00187 ROMA
Fax Prot. Gen.: 0644244534
C/C Postale N. 300004

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Codice Fiscale n. 011906810583
Partita Iva n. 01019341005

ISPETTORATO NAZIONALE VOLONTARI DEL SOCCORSO

Servizio: _____

Protocollo N°: CRI-CC-0016981

Rif. foglio N°: _____ del _____

Allegati: _____

Oggetto: elezioni Presidente Comitato Re-
gionale CRI Veneto 10 Febbraio
2007 – Considerazioni

Presidente Nazionale CRI
Dott. Massimo Barra

Consiglio Direttivo Nazionale CRI

Collegio dei Revisori dei Conti
Roma

Consiglio Nazionale VdS

L'incredibile diatriba che si è determinata a seguito della pubblicazione del risultato elettorale riferito alle elezioni del V.d.S. Paolo Nicoli a Presidente del Comitato Regionale CRI del Veneto evidenzia in modo palese come le norme e le disposizioni statutarie e regolamentari della CRI, pensate e scritte per tutelare ed applicare all'interno della CRI il rispetto dei principi fondamentali della libertà e della democrazia quali valori tra i più alti e supremi dell'ordinamento giuridico italiano, possano divenire oggetto di strumentali ed errate interpretazioni funzionali esclusivamente a perseguire, evidentemente, solo interessi di parte.

L'ufficio Regionale del Veneto con le decisioni assunte nella seduta del 26 febbraio 2007 tradotte nel relativo verbale n. 8 si assume la pubblica responsabilità di violare i suddetti principi, dimostrando, peraltro, l'incapacità di riportare nel testo riferimenti normativi al vigente Statuto corretti e definiti, nella misura in cui si cita per due volte l'applicazione dell'art. 1 dello Statuto della CRI (DPCM 97/2005) trattando l'argomento della "gratuità e dell'incompatibilità delle cariche dell'Associazione CRI con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa" notoriamente oggetto del diverso art. 11. Se certe distrazioni possono essere giustificate da cali di attenzione o forse di zuccheri, certamente non si possono classificare allo stesso modo palesi sviste compiute dall'Ufficio Elettorale Regionale del Veneto nella corretta ed integrale lettura di articoli del Regolamento Elettorale (O.C. 365/05) dallo stesso Ufficio Elettorale citati. Infatti dichiarare "OPE LEGIS" NULLE le elezioni celebrate il 10 febbraio 2007 avvalendosi del "potere" riconosciuto al suddetto Ufficio Elettorale dall'art. 3, comma 3 (O.C. 365/05), ove si dispone che "i ricorsi proposti all'interno delle procedure elettorali devono essere espressamente manifestati entro il giorno successivo all'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Unità, all' Ufficio Elettorale Regionale che decide in via definitiva nei suc-

cessivi tre giorni e che in mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto” e non concludere la lettura dell’articolo citato laddove al comma 4° si dice espressamente che “tutti i termini di cui a commi precedenti si intendono a pena di decadenza”, significa dimostrare una dolosa e pretestuosa applicazione, o meglio disapplicazione, della norma con l’esplicita volontà di ledere uno dei candidati, guarda caso il vincitore, delle suddette elezioni.

Sottolineo che la decisione definitiva dell’Ufficio Elettorale Regionale citato avvenuta il 26 febbraio 2007 è stata formulata con un ritardo di almeno 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali e quindi abbondantemente oltre il termine indicato dall’art. 3, comma 4°, del Regolamento Elettorale, termine la cui decorrenza implica la decadenza dal “potere”, riconosciuto dal precedente comma 3°, all’Ufficio Elettorale Regionale di decidere in via definitiva sui ricorsi presentati, valendo appunto la regola dell’automatico e tacito rigetto dei ricorsi citati (art. 3, comma 3°, Regolamento Elettorale CRI – O.C. 365/05).

Altrettanto grave ed ingiustificabile è l’omissione compiuta dall’Ufficio Elettorale Centrale rispetto alle competenze che a questo organo sono assegnate dall’art. 13 comma 4° dello Statuto CRI nella misura in cui, investito dall’Ufficio Elettorale Regionale del Veneto circa la valutazione dei ricorsi pervenuti in esito alle citate elezioni con il verbale n. 6 del 20 febbraio 2007 e del ricorso datato 09.03.2007 presentato dalla lista elettorale del VDS Paolo Nicoli, ha ingiustificatamente mancato di pronunciarsi in modo compiuto e definitivo, assumendo la decisione pilatesca di rinviare sostanzialmente ogni valutazione all’organo regionale da cui la richiesta di chiarimenti circa le eventuali problematiche o contestazioni era appunto partita.

Oltre quanto sopra esposto, ritengo indispensabile formulare le seguenti osservazioni:

1. L’art. 13, comma 4°, dello Statuto CRI DPCM 97/2005 non prevede alcun termine per la presentazione di ricorsi all’Ufficio Elettorale Centrale e pertanto risulta errato quanto asserito in merito dall’ Ufficio Elettorale del Veneto nel verbale n. 8 del 26 febbraio 2007 laddove ritiene tardiva la presentazione del ricorso da parte del V.d.S. Paolo Nicoli;
2. Nessuna norma dello Statuto o del Regolamento Elettorale attribuisce ad un Ufficio Elettorale Regionale la competenza di valutare come si debba applicare l’art. 11 dello Statuto della CRI. Le asserzioni secondo le quali il V.d.S. Paolo Nicoli sarebbe percettore di emolumenti retributivi in quanto titolare di un “rapporto retribuito con l’Ente” sono semplicemente calunniose nella misura in cui non tengono conto che l’art. 11 dello Statuto citato al comma 4°, prevede espressamente la possibilità di riconoscere rimborsi a favore di dipendenti titolari di cariche elettive all’interno della CRI parimenti a quanto riconosciuto ai dipendenti eletti negli Enti Locali, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, norma che esiste ed è pienamente efficace nell’ordinamento giuridico italiano e quindi cogente anche per la CRI a prescindere da qualsiasi circolare interpretativa interna dell’Ente e tanto più dalle astratte ed infondate interpretazioni dell’Ufficio Elettorale Regionale del Veneto. Il fatto che, a prescindere da ogni ed ulteriore considerazione, l’Ufficio Elettorale Regionale del Veneto si permetta di pronunciare la nullità delle elezioni del 10 febbraio 2007 sulla base della presunta insussistenza dei requisiti di socio attivo in capo al candidato risultato vincitore per supposti emolumenti da quest’ultimo percepiti, quando della questione si sta occupando la competente Procura della Repubblica, rende lapalissiana la pretestuosità della decisione assunta dall’Ufficio Elettorale Regionale del Veneto che evidentemente ritiene di di-

sconoscere pure il principio, anche questo costituzionalmente garantito, secondo il quale il cittadino si presume innocente fino a sentenza definitiva. In ogni caso il V.d.S. Paolo Nicoli non risulta titolare di rapporto di lavoro subordinato ne di alcun tipo di contratto di collaborazione con l'Ente Croce Rossa Italiana;

3. Si evidenzia come la sostituzione di uno dei quattro componenti l'Ufficio Elettorale Regionale del Veneto, peraltro autodichiaratosi sciolto nel verbale n. 7 del 10 febbraio 2007, compiuta dall'attuale Commissaria del Comitato Regionale CRI Veneto, guarda caso candidata perdente nella competizione elettorale di cui trattasi, evidenzia ulteriormente la totale mancanza di garanzie di neutralità e di imparzialità che viceversa dovrebbero caratterizzare qualsiasi organismo a cui sia demandata la funzione di garantire il corretto svolgimento di una qualunque procedura elettorale.

Per quanto sopra esposto si chiede quindi al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) di deliberare l'immediata proclamazione del V.d.S. Paolo Nicoli a Presidente del Comitato Regionale CRI del Veneto, recependo pienamente la volontà espressa dal corpo elettorale composto dai soci attivi di quella Regione;
- b) di dichiarare nullo il verbale n. 8 del 26 febbraio 2007 redatto dal U.E.R. del Veneto, illegittimamente ricostituito, per la manifesta incompetenza di detto organo ad esprimersi sulle materie che invece sarebbero a fondamento della nullità delle elezioni più volte citate.

Si chiede al Presidente Nazionale, in attesa della suddetta decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, di disporre l'immediata sostituzione dell'attuale Commissaria del Comitato Regionale CRI del Veneto in quanto, quale candidata perdente nelle elezioni del 10 febbraio 2007, evidentemente non può garantire la necessaria imparzialità e neutralità nella gestione della vicenda di cui sopra.

Si chiede al Collegio dei Revisori dei Conti di valutare il sicuro danno economico subito dall'Ente CRI per le spese connesse al funzionamento dell'U.E.R. del Veneto nella misura in cui i membri di questo, senza alcuna fondata legittimità, hanno compiuto attività con spese a carico della CRI.

Ritengo infine necessario evidenziare agli Ispettori Regionali V.d.S. che in gioco non c'è "solo" l'esito di una procedura elettorale, ma la garanzia per tutti che le regole siano applicate in modo corretto e senza discriminazioni rispetto alla Componente e pertanto chiedo a tutti di garantire la massima diffusione della presente lettera ai rispettivi Gruppi e Volontari del Soccorso di pertinenza.

L'Ispettore Nazionale
(Vincenzo SCOGNAMIGLIO)

